

Normativa e prassi

Tassato nel suo Stato il freelance non residente con datore italiano

22 Agosto 2019

La condizione è che il dipendente non svolga l'attività nel nostro Paese: in tal caso, infatti, il potere di imponibilità dei redditi percepiti passa dal Fisco di residenza del contribuente al nostro Fisco

immagine di uno scorcio di Copenhagen
Sono imponibili in via esclusiva in Danimarca i compensi percepiti da un consulente esterno, residente nel Paese scandinavo, che lavora per una Spa con sede nel nostro Paese, in esecuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, salvo l'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia stata svolta in Italia. Se i compensi sono riferiti all'attività svolta nel nostro Paese e qui imponibili, il contribuente può attivare nel Paese in cui risiede gli strumenti volti ad eliminare la doppia imposizione. Questa, in sintesi la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate all'**interpello n. 271/2019**.

Due Stati, doppia tassazione?

Il chiarimento è richiesto da una *Co.co.co.*, cittadina italiana, con residenza in Danimarca, i cui compensi, erogati a suo favore dalla società italiana per cui lavora, sono stati sottoposti a ritenuta d'imposta nel nostro Paese nella misura del 30% e tassati anche nello Stato estero di residenza. La *freelance* ritiene che le somme percepite debbano essere tassate soltanto in Danimarca e che, di conseguenza, le imposte versate al fisco italiano non siano dovute.

Imposte alla Danimarca, se non svolge l'attività in Italia

L'Agenzia ricorda, preliminarmente, che, in via generale e in base alla disciplina interna, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti da un soggetto residente a un lavoratore non residente sono imponibili in Italia a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

La norma generale, tuttavia, non trova applicazione nel caso di accordi tra Stati contro le doppie

imposizioni, che dispongano diversamente, riservando la potestà esclusiva di imposizione al Paese in cui il reddito è stato prodotto o, viceversa, allo Stato di residenza del percipiente.

Al riguardo, Italia e Danimarca hanno stipulato una convenzione che prende come riferimento il modello di Convenzione Ocse, il quale non contiene una disposizione convenzionale specifica per gli emolumenti erogati in esecuzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'attività dei *Co.co.co.*, in base al modello Ocse, rappresenta una collaborazione "atipica", disciplinata dall'**articolo 15** della stessa Convenzione.

La norma richiamata prevede, tra l'altro, che le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, salvo che l'attività lavorativa non venga svolta nell'altro Paese contraente: in tal caso il potere di imposizione esclusiva passa, in sintesi, dallo Stato del lavoratore a quello del datore di lavoro.

E anche in tale ipotesi, stabilisce il comma 2 dell'articolo 15 della Convenzione, l'imposizione spetta ugualmente al Paese del dipendente quando:

- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per non più di 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato
- i corrispettivi sono pagati da o per conto di un datore di lavoro residente nello Stato del lavoratore
- le remunerazioni non sono a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Ai fini dell'interpello, il documento di prassi afferma quindi che i compensi della *freelance* sono imponibili soltanto in Danimarca, Stato di residenza del lavoratore, salvo che l'attività lavorativa sia stata svolta nel nostro Paese. In quest'ultimo caso, gli emolumenti diverrebbero imponibili anche in Italia, sempreché non ricorrano congiuntamente le condizioni del comma 2 della convenzione che ribaltano la regola, facendo passare il potere di tassabilità allo Stato di residenza del lavoratore.

L'Agenzia, infine, ricorda che nell'ipotesi in cui i redditi fossero imponibili in entrambi i Paesi (cioè se l'attività è svolta in Italia), la contribuente potrà attivare in Danimarca la procedura contro la doppia imposizione disciplinata dall'articolo 24 della Convenzione. In breve, la disposizione prevede che la Danimarca riconosca la detrazione delle imposte versate in Italia, che comunque non può superare la quota dell'imposta sul reddito calcolata prima della diminuzione effettuata a

seguito di quanto versato al Fisco italiano.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/tassato-nel-suo-stato-freelance-non-residente-datore-italiano>